



COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di TERAMO

AVVISO PUBBLICO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO SOSTENUTI NELL'ANNO 2020.

Visto l'art. 11 della Legge 04.12.1998 n. 431 e ss.mm.ii. che istituisce un fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 ad oggetto: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale";

Visto il D.M. del 19.07.2021 con il quale è stata approvata la ripartizione per l'anno 2021;

Vista la nota della Regione Abruzzo prot. RA/407042 del 19.10.2021 con la quale i Comuni sono stati invitati a quantificare il fabbisogno in termini di risorse e del numero dei potenziali beneficiari del contributo per l'anno 2020;

SI RENDE NOTO

che i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti minimi di cui al D.M. 07.06.1999 possono presentare domanda entro il **28.12.2021** per richiedere un contributo a sostegno delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione nell'anno 2020. utilizzando esclusivamente l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio protocollo e/o sul sito internet www.comune.controguerra.te.it

La concessione del contributo è condizionata dal trasferimento delle risorse da parte della Regione Abruzzo.

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di Stato dell'Unione Europea in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino UE (D. Lgs. n. 30 del 06.02.2007). sono altresì ammessi al contributo gli extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità
- residenza anagrafica nel Comune di Controguerra in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale
- essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9
- non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica anche se a canone concordato
- non essere possessore di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione ISEE
- non essere titolare, insieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Controguerra né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare (Legge 96/96 tabella A, lett. c)

- non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2020 della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all'art. 10, c. 2 della Legge 431/1998 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale si prendono in considerazione l'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Limiti di reddito:

fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non sia inferiore al 14% e non può in ogni caso essere superiore ad € 3.100,00

fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere al contributo, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad € 2.325,00.

I limiti di reddito di cui sopra, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del D.M. dei LL.PP. del 07.06.1999, sono aumentati del 25% in presenza di nuclei familiari che includano diversamente abili con invalidità riconosciuta dalle competenti ASL, ovvero familiari ultrasessantacinquenni.

Se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione o nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 07.06.1991, l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e, comunque, non superiore ad € 15.583,63.

Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, deve essere allegata una certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte del medesimo servizio o, in alternativa, un'autocertificazione circa di fonte di sostentamento con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostentamento.

Il Decreto Ministeriale 19.07.2021 stabilisce all'art. 1 c. 6 che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza pertanto, nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art. 11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato.

Il suddetto decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito a causa del Covid - 19 superiore al 25% ed in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000,00.

La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'isee Corrente oppure con l'autocertificazione nella quale gli interessati dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid - 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno - dicembre 2020 rispetto a giugno - dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione ed il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2020 mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2020.

I redditi da dichiarare devono essere riferiti indistintamente a tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM 05.12.2013 n. 159.

I dati personali acquisiti a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 (RGPD) e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della concessione del beneficio.

Controguerra

22 NOV 2021

Ufficio Amministrativo
Francesca Cucco

